

S.d.A. Calcio Provinciale Lucca/Versilia

Via Petri, 8 - 55049 Viareggio (LU)
Tel 0584/53590; fax 0584/430137
Stagione sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n. 33
Del 31/07/2019
Pagina n. 1

- Comunicazioni alle Società
- Risultati gare e classifiche
- Programmazione gare
- Delibere Giudice Sportivo

I Comunicati Ufficiali della S.d.A. Calcio sono disponibile esclusivamente sul sito :

<http://www.uispluccaversilia.org>

mail segreteria Versilia: segreteria Calcio@uispluccaversilia.org

mail presidenza: legacalcio@uispluccaversilia.org

Composizione del Campionato serie "A" per la stagione sportiva 2019/2020.

Squadra	P.Ti	G	V	N	P	RF	RS	DR	CD	MI	Pen
AMICO EDILE COSTRUZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SCONVOLTS/PIZZERIA SI MANGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IL DISCOBOLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.S.HOTEL VENEZIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.V.V/TOSCANA LINOLEUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.S.TORCIGLIANO/SOCOEDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VECCHIANO CALCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.S.ORANGE BOZZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.C.SO.VE.CO.MASSAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEW TEAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Composizione del Campionato serie "B" per la stagione sportiva 2019/2020.

Squadra	P.Ti	G	V	N	P	RF	RS	DR	CD	MI	Pen
BISTECCHERIA IL VATICANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PANIFICIO CARLOTTA/C.T.Z.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S.T.PIANO DI CONCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAGNO ROMA/W.L.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.S.ANTISQUADRA 1976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAYERN VERSILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUNTO DIESEL 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIZZERIA LA ROTONDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GELATERIA ARCOBALENO 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Composizione del Campionato serie "C" per la stagione sportiva 2019/2020.



UISP Lucca Versilia

lo sport per tutti

S.d.A. Calcio Provinciale Lucca/Versilia

Via Petri, 8 - 55049 Viareggio (LU)
Tel 0584/53590; fax 0584/430137
Stagione sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n. 33
Del 31/07/2019
Pagina n. 2

Squadra	P.Ti	G	V	N	P	RF	RS	DR	CD	MI	Pen
LOGISCASTUDIO.ORG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M.B.LARINI X CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VERNICIATURE CASANOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.C.BELLARIVIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIZZERIA DAL PASCIA'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIANO DI MOMMIO/MANU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IPERSOAP QUERCETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TONFANO/PARK HOTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POWERSOUND/D.C.L.2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIZZERIA IL PACHINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuove Iscrizioni	0										

Estratto dal Comunicato Regionale numero 33 del 28/07/2019.

DELIBERA n° 31 anno 2018/2019
Ricorrente : F.C.BELLARIVIERA – TONFANO/PARK HOTEL
Comitato U.I.S.P. Lucca/Versilia
Gara del 18/05/2019 F.C.BELLARIVIERA – TONFANO/PARK HOTEL
C.U. n° 32 del 13/06/2019

In via preliminare, Questa Commissione, stante l'evidente connessione per oggetto e per titolo, ritiene di riunire i ricorsi promossi da entrambe le società Sportive, anche se cronologicamente promossi in tempi diversi e per la vis acatrattiva dell'illecito disciplinare più grave contestato ad entrambe (art. 236 RD). La vicenda regolamentare trae origine dalla gara di cui in epigrafe, a seguito della quale la Società Tonfano Park Hotel proponeva reclamo per la asserita situazione di irregolarità di tesseramento riguardante il giocatore Gabriele Del Chiaro della squadra avversaria Bellariviera che aveva partecipato alla gara in questione, chiedendo la vittoria della gara e questa fase ai fini espositivi si contraddistingue con la denominazione : n. 1 (TESSERAMENTO). Tale iniziativa suscitava diverse reazioni e, durante un incontro con i Dirigenti della Società, veniva sollevato il problema alla Commissione di un Illecito sportivo, a seguito del quale in data 04.06.2019, il D.G. della partita in questione, depositava un supplemento di rapporto, per il quale



UISP Lucca Versilia

lo sport per tutti

S.d.A. Calcio Provinciale Lucca/Versilia

**Via Petri, 8 - 55049 Viareggio (LU)
Tel 0584/53590; fax 0584/430137
Stagione sportiva 2018/2019**

**Comunicato Ufficiale n. 33
Del 31/07/2019
Pagina n. 3**

dichiarava di aver modificato il referto stesso, omettendo di trascrivere in blocco i provvedimenti disciplinari adottati durante la gara, ed in particolare le espulsioni dei giocatori Puccini Marco (n.3) e Musso Fabio (n.10), rispettivamente delle Soc. Bellariviera e del Tonfano. Giustificava altresì tale decisione descrivendo che ciò era avvenuto su sollecitazione del dirigente Rosi Paolo della squadra Hotel Bellariviera, cui aveva inizialmente opposto un netto rifiuto, ma che successivamente all'interno dello spogliatoio alla presenza dei Sigg.ri Andrea Becagli, quale dirigente della Soc. Hotel Bellariviera e Gerri Lucarini, quale dirigente della Tonfano Park Hotel, sollecitato nuovamente di non riportare la espulsione del giocatore Puccini Marco della Bellariviera da parte del dirigente di detta Società, perché "...altrimenti non sarebbe stato disponibile per la finale del campionato...", acconsentiva alla richiesta, proponendo di togliere dal rapporto anche il nominativo dell'altro tesserato espulso, Sig. Musso Fabio dell'altra squadra per una sorta di par condicio. I sopracitati dirigenti, Becagli e Lucarini, accettavano la proposta, per cui veniva consegnato loro lo statino con il riassunto delle sanzioni irrogate senza alcun nominativo diversamente da quanto effettivamente avvenuto realmente (Fase n. 2 -ILLECITO).

A seguito di tale dichiarazione il Comitato Uisp di appartenenza perveniva alle seguenti decisioni:

"Il Giudice Sportivo, visto il ricorso regolarmente presentato in data 22.05.2019 dalla Società Tonfano Park Hotel in relazione alla gara F.C. Bellariviera -Tonfano Park del 18.05.2019, valevole come semifinale di ritorno del campionato UISP Lucca/Versilia Serie "C" e terminata sul campo come il risultato di 2-1 per la società di casa, riscontrato che nella lista gara della società F.C. Bellariviera veniva schierato con il numero 1 l'atleta Del Chiaro Gabriele 29.09.2019 e che lo stesso risultava sprovvisto di regolare tesseramento, visti gli articoli 130 e 198 del Regolamento di Disciplina.

Dispone

La perdita della gara con risultato di 0-3 per la società F.C. Bellariviera con ammenda di Euro 25,00. Dispone inoltre la squalifica del Dirigente Accompagnatore ufficiale della Società F.C. Bellariviera Rosi Paolo 08.10.1974 per 1 mese fino al 23.06.2019, in base all'articolo 231 del regolamento di Disciplina. Nessuna sanzione disciplinare viene invece inflitta all'atleta Del Chiaro



UISP Lucca Versilia

lo sport per tutti

S.d.A. Calcio Provinciale Lucca/Versilia

**Via Petri, 8 - 55049 Viareggio (LU)
Tel 0584/53590; fax 0584/430137
Stagione sportiva 2018/2019**

**Comunicato Ufficiale n. 33
Del 31/07/2019
Pagina n. 4**

Gabriele 29.09.1992 in quanto non tesserato per la stagione sportiva 2018/2019. Si restituisce la cauzione alla società ricorrente articolo 166 del Regolamento di disciplina.

Segue

Il Giudice Sportivo, visto il supplemento del rapporto arbitrale relativo alla gara F.C. Bellariviera / Tonfano Park Hotel del 18.05.2019, depositato presso la sede del Comitato UISP Lucca/Versilia dall'Ufficiale di Gara in data 04.06.2019, riscontrato l'emergere di una fattispecie di illecito sportivo articolo 109 del Regolamento di Disciplina nelle condotte di alcuni tesserati, dispone:

- *Per la società F.C. Bellariviera, perdita della gara per 3-0 e ammenda di Euro 100,00 articolo 203 del Regolamento di Disciplina;*
- *Per la società Tonfano Park Hotel perdita della gara per 3-0 e ammenda di Euro 100,00 articolo 203 del Regolamento di Disciplina;*
- *Per il dirigente Becagli Andrea 04.11.1982 società Bellariviera la squalifica di mesi 6 fino al 13.12.2019 articolo 236 del RD;*
- *Per il dirigente Gerri Lucarini 27.09.1961 società Tonfano Park Hotel la squalifica di mesi 6 sino al 31.12.2019 articolo 236 RD;*
- *Per il dirigente Rosi Paolo 08.10.1974 società F.C. Bellariviera (già precedentemente squalificato sino al 23.06.2019) la squalifica di mesi 3 sino al 23.09.2019 articoli 114, 236 del RD;*
- *Per l'atleta Puccini Marco 05.02.1993 società Bellariviera la squalifica per 1 giornata articolo 223 del RD;*
- *Per l'atleta Musso fabio 01.09.1969 società Tofano park Hotel la squalifica per 2 giornate articolo 224 del RD”.*

A seguito di tali decisioni entrambe le società formulavano formali ricorsi distinti avverso tali decisioni e come già specificato in via preliminare, questa Commissione ritiene opportuno riunire i ricorsi e provvedere in un'unica decisione, come segue:



UISP Lucca Versilia

lo sport per tutti

S.d.A. Calcio Provinciale Lucca/Versilia

**Via Petri, 8 - 55049 Viareggio (LU)
Tel 0584/53590; fax 0584/430137
Stagione sportiva 2018/2019**

**Comunicato Ufficiale n. 33
Del 31/07/2019
Pagina n. 5**

In particolare, solo per quanto riguarda il ricorso Soc. Bellariviera avverso la decisione riguardante il TESSERAMENTO, questa Commissione rileva che a) il tesseramento dell'atleta Gabriele Del Chiaro è manifestamente irregolare, se non inesistente per la violazione alla norma art. 30 lett. a) Regolamento Attività, in quanto è stato accertato la mancanza della tessera ufficiale Uisp a tale nominativo, riguardo al quale era stata formulata la sola richiesta di tesseramento, poi decaduta nei termini; b) il ricorso presentato dal Tonfano Calcio, per quanto formulato ai limiti può ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 159 RD perché risultano rispettati i requisiti in tale norma stabiliti (esiste in atti data certa di consegna e deposito del ricorso ed il Presidente della Società è identificato); c) la ritardata pubblicazione nei termini è irrilevante in quanto la decisione confluita in una situazione di indagine di ulteriori fatti riguardanti la stessa gara per illecito sportivo, con proroga dei termini stessi quanto meno dal 04.06.2019, data del deposito della dichiarazione confessoria del Direttore di gara; d) seri dubbi di ammissibilità solleva in ogni caso la forma del ricorso stesso, redatto e sottoscritto dall'avvocato con procura generica rilasciata dai soggetti legittimati, tale forma del ricorso stesso si discosta dalla previsione dell'art. 159 RD che non la prevede in alcun modo così redatta e proposta. In ogni caso ogni problema è superato dal fatto che le statuizioni precedenti di rigetto assorbono il problema, tutto ciò premesso, il ricorso Bellariviera è respinto per quanto riguarda la decisione sul caso del tesseramento del Sig. Del Chiaro Gabriele, con conferma dei provvedimenti di cui al C.U. n. 32 inerenti come riportato in dispositivo. Circa la decisione riguardo alla fase successiva (ILLECITO) questa Commissione premette che la decisione riguardo il procedimento disciplinare nei confronti del Direttore di gara, è del tutto estranea a questo procedimento e riguarda altri Organi preposti.

Riguardo ai ricorsi ed alle motivazioni in esso contenute a discarico della Società, le prove raccolte attraverso la piena dichiarazione confessoria resa dall'arbitro della gara e la relazione del responsabile Barsotti Natale acquisite in atti non consentono alcuna interpretazione diversa alla responsabilità disciplinare dei soggetti coinvolti. Definire come mero tentativo il comportamento del tesserato Lucarin del Tonfano, solo perché non esprime una partecipazione attiva alla perpetrazione del fatto, è tesi del tutto inaccoglibile, in quanto dalla dichiarazione dell'Arbitro, si



UISP Lucca Versilia

lo sport per tutti

S.d.A. Calcio Provinciale Lucca/Versilia

**Via Petri, 8 - 55049 Viareggio (LU)
Tel 0584/53590; fax 0584/430137
Stagione sportiva 2018/2019**

**Comunicato Ufficiale n. 33
Del 31/07/2019
Pagina n. 6**

percepisce una piena approvazione dell'operato fraudolento del Medesimo e tale condotta prosegue compiutamente fino all'accettazione dello statuto che non riporta le espulsioni a conferma di una totale partecipazione all'attività illecita. Pertanto, per quanto sopra riportato, si respingono entrambi i ricorsi anche sul CASO ILLECITO, dovendo diversamente intervenire in peius circa la determinazione della durata delle sanzioni disciplinari inflitte. Infatti, prevedendo l'art. 236 RD commesso quale pena edittale da 1 a 5 anni di squalifica, debbono essere determinate diversamente le pene inflitte ai responsabili, come da dispositivo successivo.

PQM

Questa Commissione Disciplinare di Appello, respinge i ricorsi presentati nell'interesse delle Società Bellariviera Hotel e Tonfano Calcio, per le motivazioni di cui sopra e per l'effetto modifica le sanzioni in peius come di seguito specificato, rispetto a quelle pubblicate in C.U. n. 32 del 13.06.2019, secondo la previsione della norma richiamata ed applicata:

La perdita della gara con risultato di 0-3 per la società F.C. Bellariviera con ammenda di Euro 25,00. Dispone inoltre la squalifica del Dirigente Accompagnatore ufficiale della Società F.C. Bellariviera Rosi Paolo 08.10.1974 per 1 mese fino al 23.06.2019, in base all'articolo 231 del regolamento di Disciplina. Nessuna sanzione disciplinare viene invece inflitta all'atleta Del Chiaro Gabriele 29.09.1992 in quanto non tesserato per la stagione sportiva 2018/2019.

Segue

- Per la società F.C. Bellariviera perdita della gara per 3-0 e ammenda di Euro 100,00 articolo 203 del Regolamento di Disciplina, oltre all'esclusione dalla finale di categoria serie "C";
- Per la società Tonfano Park Hotel perdita della gara per 3-0 e ammenda di Euro 100,00 articolo 203 del Regolamento di Disciplina, oltre all'esclusione dalla finale di categoria serie "C";
- Per il dirigente Becagli Andrea 04.11.1982 società Bellariviera la squalifica di anni 1 fino al 13.06.2020 articolo 236 del RD;



UISP Lucca Versilia

lo sport per tutti

S.d.A. Calcio Provinciale Lucca/Versilia

**Via Petri, 8 - 55049 Viareggio (LU)
Tel 0584/53590; fax 0584/430137
Stagione sportiva 2018/2019**

**Comunicato Ufficiale n. 33
Del 31/07/2019
Pagina n. 7**

- Per il dirigente Gerri Lucarini 27.09.1961 società Tonfano Park Hotel la squalifica di anni 1 fino al 13.06.2020 articolo 236 RD;
- Per il dirigente Rosi Paolo 08.10.1974 società F.C. Bellariviera (già precedentemente squalificato sino al 23.06.2019) la squalifica di mesi 6 sino al 23.12.2019 articoli 114, 236 del RD;
- Per l'atleta Puccini Marco 05.02.1993 società Bellariviera la squalifica per 1 giornata articolo 223 del RD;
- Per l'atleta Musso Fabio 01.09.1969 società Tofano Park Hotel la squalifica per 2 giornate articolo 224 del RD".

La cauzione viene trattenuta ex art. 166 RD

CALCIO REGIONALE TOSCANA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI APPELLO

Giudici:

David Carlesi

Giorgia Badalassi

Pubblicato all' Albo Mercoledì 31 Luglio 2019

**Il Segretario
Dino Bacci**

**Il Presidente
Natale Barsotti**